



31.10.2018

Revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

«Soluzione federale Infostar»

Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli
infanti venuti al mondo privi di vita

Ulteriori adattamenti

Commenti

Indice

1	Compendio	3
1.1	«Soluzione federale Infostar».....	3
1.2	Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti venuti al mondo privi di vita	3
1.3	Ulteriori modifiche	3
2	Commento ai singoli articoli	4
2.1	«Soluzione federale Infostar» (P-OSC).....	4
Art. 6a	Registri dello stato civile, registro dello stato civile	4
Art. 15b	Rilevamento d'identità supplementari nel registro dello stato civile.....	4
Art. 52a	All'Ufficio federale di polizia.....	4
Art. 54	Alle autorità straniere.....	4
Art. 76	Organi responsabili (art. 45a cpv. 1 nCC).....	4
Art. 77	Finanziamento, prestazioni ed emolumenti (art. 45a, cpv. 2, 3 e 5 n. 2 nCC).....	5
Art. 78	Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo (art. 45a cpv. 4 e 5 n. 1 nCC).....	5
Art. 78a	Commissione tecnica	5
Art. 78b	Specialisti	6
Art. 79	Diritti d'accesso (art. 45a cpv. 5 n. 3 nCC).....	6
Art. 79a	Salvaguardia dei dati (art. 45a cpv. 5 n. 4 nCC)	6
Art. 84	Autorità	6
2.2	Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita	7
2.2.1	Ordinanza sullo stato civile (P-OSC).....	7
Art. 9 cpv. 1 e 2	Nascita	7
Art. 9a	Venuta al mondo di un infante privo di vita	7
Art. 9b	Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione	7
Art. 9c	Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita	8
Art. 99c	Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2019.....	8
2.2.2	Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (P-OESC).....	9
Allegato 1 numero II 4.8,	ricevimento di dichiarazioni.....	9
3	Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni	9
3.1	«Soluzione federale Infostar».....	9
3.2	Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita	9
4	Ulteriori modifiche	10
4.1	Registrazione dell'unione domestica da parte di membri di un esecutivo comunale.....	10
4.2	Trasmissione di dati alla Segreteria di Stato della migrazione	10
4.3	Adeguamento alla revisione dell'OASA.....	10

1 Compendio

Il presente progetto di revisione intende, da una parte, attuare la «soluzione federale Infostar» nell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) e, dall'altra, disciplinare nell'OSC e nell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110) il trattamento degli infanti venuti al mondo privi di vita. Vengono inoltre adeguati singoli punti dell'OSC e dell'OESC.

1.1 «Soluzione federale Infostar»

La modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario) del 15 dicembre 2017 (FF 2017 6753, qui appresso: nCC), in particolare degli articoli 39 e 45a, rende necessario adeguare l'OSC. Con la suddetta modifica il legislatore ha conferito alla Confederazione l'intera responsabilità della gestione e dello sviluppo del registro elettronico dello stato civile. Ha inoltre disciplinato nella legge i diritti e gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni (qui appresso: «soluzione federale Infostar»). L'entrata in vigore delle modifiche del CC e dell'ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2019.

1.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti venuti al mondo privi di vita

In virtù del rapporto del Consiglio federale del 3 marzo 2017 in adempimento del postulato 14.4183 Streiff-Feller, «Migliorare il quadro normativo per i nati morti», (qui appresso: Rapporto in adempimento del postulato; disponibile in francese e tedesco), l'OSC e l'OESC devono essere adeguate.

Nel progetto di revisione dell'OSC e dell'OESC posto in consultazione è stata concretizzata la «soluzione 1» proposta dal Consiglio federale nel rapporto in adempimento del postulato (n. 11.2.1; riassunto al n. 11.2.5, Tabella panoramica al n. 11.3). Questa propone di estendere agli infanti venuti al mondo privi di vita il processo di documentazione vigente in Infostar per i nati morti.

Pur essendo favorevoli alla possibilità per i genitori di ottenere un riconoscimento amministrativo della venuta al mondo di un infante privo di vita, le organizzazioni del settore dello stato civile hanno criticato l'impostazione concreta della soluzione proposta, poiché gli infanti venuti al mondo privi di vita non hanno personalità giuridica. Per questo motivo hanno proposto il rilascio di un documento ufficiale senza documentazione nel registro dello stato civile.

Per gli infanti venuti al mondo privi di vita, il rapporto in adempimento del postulato prevede esclusivamente una documentazione volontaria, ossia su richiesta dei genitori (n. 11.1). Le nascite, anche di infanti nati morti, devono essere invece obbligatoriamente notificate, poiché la loro documentazione è di interesse pubblico per ragioni giuridiche e statistiche. Sulla base di questa differenza, per i casi di infanti venuti al mondo privi di vita è stata creata una soluzione diversa dalla documentazione nel registro dello stato civile. Tale soluzione consente di ottenere una conferma rilasciata da un ufficio dello stato civile, utile soprattutto ai fini delle esequie.

1.3 Ulteriori modifiche

L'OSC e l'OESC devono essere inoltre adeguate agli atti normativi emanati o modificati dall'ultima revisione delle due ordinanze. Questi adeguamenti non erano presenti nel progetto sottoposto a consultazione e vengono illustrati più avanti, al numero 4.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 «Soluzione federale Infostar» (P-OSC)

Art. 6a Registri dello stato civile, registro dello stato civile

L'articolo 6a capoverso 2 precisa che il registro dello stato civile è il registro elettronico che documenta lo stato civile di cui all'articolo 39 capoverso 1 nCC.

Art. 15b Rilevamento d'identità supplementari nel registro dello stato civile

Cpv. 3–5: con la separazione dell'alta vigilanza dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) dalla gestione di Infostar, diverse competenze sono già passate al Settore Infostar (SIS) (FF 2014 3059; cfr. art. 54 cpv. 3 e 84 cpv. cpv. 6 P-OSC). Nel capoverso 3, «servizio competente per Infostar in seno all'Ufficio federale di giustizia» viene sostituito con «Settore Infostar (SIS)»; nei capoversi 4 e 5 si fa ora riferimento alla sigla «SIS».

Art. 52a All'Ufficio federale di polizia

Conformemente alla terminologia degli articoli 39 nCC e 6a capoverso 2 P-OSC, «la banca dati centrale Infostar» viene sostituita con «il registro dello stato civile».

Art. 54 Alle autorità straniere

Cpv. 3: in occasione della separazione dell'alta vigilanza UFSC e della gestione di Infostar, vari compiti sono stati trasferiti al SIS (FF 2014 3059; cfr. art. 84 cpv. 6 P-OSC). La trasmissione di documenti è uno di questi compiti e l'articolo 54 capoverso 3 viene adeguato in tal senso.

Art. 76 Organi responsabili (art. 45a cpv. 1 nCC)

Cpv. 1: l'introduzione della «soluzione federale Infostar» implica che la Confederazione è responsabile, oltre che della gestione, anche delle nuove versioni e dell'aggiornamento continuo del sistema centrale d'informazione sulle persone, nel quale è tenuto il registro dello stato civile (FF 2014 3077). Tale competenza della Confederazione va concretizzata nell'ordinanza. Non è invece necessario menzionare nell'ordinanza, come nella versione vigente, il fornitore di prestazioni (Centro servizi informatici DFGP) e pertanto la menzione è soppressa. Per il sistema centrale d'informazione delle persone il P-OSC usa la forma abbreviata «sistema». Nella versione vigente questo termine è usato per il registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2, 2^{bis}, 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 4, 16a cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 2 lett. b, 64 cpv. 1 lett. b e c, 75c cpv. 1 lett. b OSC). Per questa ragione il termine è cancellato in tutti gli articoli citati senza essere sostituito (p. es. «[...] se i dati della persona sono disponibili e non è data la competenza di cui alla lettera a» invece di «[...] se i dati della persona sono disponibili nel sistema e non è data la competenza di cui alla lettera a» [art. 23 cpv. 2 lett. b OSC]).

Cpv. 2: l'informazione contenuta nella prima parte del primo periodo vigente secondo cui all'Ufficio federale di giustizia (UFG) «compete la responsabilità della banca dati centrale» è superflua e va quindi cancellata. Per ragioni sistematiche, il contenuto della seconda parte

del suddetto periodo, riguardante l'esame delle domande d'accesso di autorità esterne allo stato civile, è stato inserito nell'articolo 79 sotto la rubrica «Diritti d'accesso».

Cpv. 3: il termine «Infostar» è sostituito con «sistema».

Art. 77 Finanziamento, prestazioni ed emolumenti (art. 45a, cpv. 2, 3 e 5 n. 2 nCC)

L'articolo 77 stabilisce le regole per il finanziamento del sistema centrale d'informazione sulle persone conformemente alla «soluzione federale Infostar» del nCC e regola le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni.

Cpv. 1: la Confederazione finanzia integralmente la gestione e lo sviluppo del sistema e assicura il funzionamento dell'applicazione e l'assistenza tecnica ai Cantoni.

Cpv. 2: i Cantoni contribuiscono al finanziamento versando un importo annuo di 500 franchi per utente, così come stabilito dal messaggio del Consiglio federale (art. 45a cpv. 2 e 5 n. 2, nCC; FF 2014 3079 e 3081; Boll. uff. 2016 N 625). L'importo annuo si calcola tenendo conto solo degli utenti dello stato civile («per scopi inerenti allo stato civile»). Contando gli attuali 1200 utenti di Infostar, il contributo annuo dei Cantoni ammonta pertanto a 0,6 milioni di franchi. L'importo di 500 franchi non è tuttavia un emolumento in senso giuridico. Si tratta piuttosto di un prezzo politico che i Cantoni e la Confederazione hanno concordato nelle loro trattative (FF 2014 3081); nell'avamprogetto del nCC posto in consultazione era stato previsto un contributo totale di 3 milioni di franchi (FF 2014 3081). Sulla base dei risultati della consultazione si applica quanto segue:

Le modalità di fatturazione e pagamento tra Confederazione e Cantoni devono essere chiare e semplici. Per i primi cinque anni (2019–2023) l'UFG ha concordato con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) le seguenti modalità di fatturazione: i 0,6 milioni di franchi sono ripartiti sulla base del numero di abitanti di ciascun Cantone (stato al 1° gennaio 2018). Il contributo risultante da questa ripartizione, dovuto dai singoli Cantoni alla Confederazione, è valido per i primi cinque anni. L'UFG fattura l'emolumento ai singoli Cantoni all'inizio dell'anno. Il termine di pagamento è di 60 giorni.

Cpv. 3: in considerazione del contributo di 0,6 milioni (inferiore di 2,4 milioni annui rispetto a quanto proposto nel progetto sottoposto a consultazione), i Cantoni forniscono le prestazioni di cui agli articoli 78–78b senza essere indennizzati dalla Confederazione.

Art. 78 Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo (art. 45a cpv. 4 e 5 n. 1 nCC)

In virtù delle nuove competenze, i Cantoni partecipano, nel settore dello stato civile, agli aggiornamenti e alle nuove versioni del sistema centrale d'informazione sulle persone, ma non alla sua gestione. La creazione di una commissione tecnica istituzionalizza la cooperazione tra i Cantoni e la Confederazione, mentre il ricorso a specialisti garantisce che per lo sviluppo del sistema si tenga conto delle esigenze degli addetti ai lavori (FF 2014 3080 seg.).

Art. 78a Commissione tecnica

La commissione tecnica della Confederazione è istituita al fine di coinvolgere in modo adeguato i Cantoni nello sviluppo del sistema e tenere sufficientemente conto della prassi dello stato civile in occasione degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema (FF 2014 3080). Si tratta di un gruppo di lavoro e accompagnamento privo di responsabilità decisionale, il cui metodo di lavoro si basa essenzialmente sul consenso. Le divergenze su

questioni di fondo relative allo sviluppo futuro del sistema che la commissione non riesce a superare vengono sottoposte all'organo di contatto DFGP/CDDGP.

I compiti della commissione comprendono in particolare l'elaborazione delle basi e delle raccomandazioni per lo sviluppo del sistema e il trattamento delle questioni tecniche relative all'applicazione del sistema. L'UFG o la commissione sono liberi di consultare in qualsiasi momento altri esperti.

Art. 78b Specialisti

Già prima dell'introduzione della «soluzione federale Infostar» numerosi collaudatori hanno seguito lo sviluppo del registro elettronico dello stato civile e lo hanno analizzato in modo approfondito prima di ogni nuova versione, garantendo in tal modo che funzionasse correttamente. Visti i buoni risultati di tale collaborazione, il presente progetto prevede che i Cantoni mettano anche in futuro degli specialisti a disposizione dell'UFG e ne stabilisce i compiti. Inoltre, il progetto precisa che, in ragione dell'obbligo di collaborazione dei Cantoni e dell'importo relativamente esiguo di 0,6 milioni l'anno (FF 2014 3081; v. commento all'art. 77), i Cantoni e i Comuni non saranno indennizzati per la messa a disposizione degli specialisti. Il numero di esperti che i Cantoni dovranno mettere a disposizione della Confederazione dipenderà dal tipo di progetto (aggiornamenti o nuove versioni) e sarà concordato da Confederazione e Cantoni. Questa collaborazione sussiste dalla fine degli anni '90 (creazione dell'attuale Infostar) e si è dimostrata fruttuosa.

Art. 79 Diritti d'accesso (art. 45a cpv. 5 n. 3 nCC)

Cpv. 1: è eliminata l'indicazione secondo cui i diritti d'accesso si riferiscono *al sistema*. Dalla sistematica e dal titolo del capitolo 8 si può infatti già evincere che si fa riferimento ai diritti di accesso al sistema centrale d'informazione sulle persone.

Cpv. 3: questo capoverso precisa che, in seguito alla separazione tra l'alta vigilanza e la gestione del sistema, i diritti d'accesso di cui all'articolo 45a capoverso 5 numero 3 nCC sono accordati, modificati e soppressi dal punto di vista tecnico dal SIS.

Cpv. 4: per ragioni di sistematica, il primo periodo del vigente articolo 76 capoverso 2 OSC, riguardante il disciplinamento della competenza per le domande d'accesso mediante procedura di richiamo, è stato spostato all'articolo 79 capoverso 4 P-OSC.

Art. 79a Salvaguardia dei dati (art. 45a cpv. 5 n. 4 nCC)

Il tenore del futuro articolo 45a capoverso 5 numero 6 nCC si distingue da quello del vigente articolo 45a capoverso 5 numero 4 CC soltanto per l'aggiunta della parola «dati» («archiviazione dei dati»). Per ragioni di completezza, è opportuno menzionare questo compito della Confederazione nell'OSC. Nella disposizione d'esecuzione è tuttavia necessario usare il termine tecnico corretto di «salvaguardia» e non «archiviazione».

Art. 84 Autorità

Cpv. 3 lett. c: lo scambio e l'ottenimento degli atti di stato civile rientrerà in futuro nella sfera di competenza del SIS. Questa lettera va pertanto abrogata.

Cpv. 6: il nuovo capoverso 6 elenca i compiti essenziali del SIS riguardanti il sistema centrale d'informazione sulle persone. Ne fanno parte in particolare l'emanazione di direttive techni-

che, lo svolgimento di ispezioni tecniche nonché lo scambio e l'acquisizione di atti dello stato civile. In tal modo la separazione tra alta vigilanza e gestione del sistema, di fatto già realizzata, è esplicitata nell'ordinanza (FF 2014 3065). Per i Cantoni questo non comporta oneri supplementari. In particolare lo svolgimento di ispezioni tecniche sarà coordinato con l'attività di alta vigilanza dell'UFSC e pertanto l'onere di tempo dei Cantoni resterà invariato.

2.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita

2.2.1 Ordinanza sullo stato civile (P-OSC)

Art. 9 cpv. 1 e 2 Nascita

Nei capoversi 2 e 3 della versione tedesca, per coerenza linguistica con le scelte terminologiche legate agli infanti venuti al mondo privi di vita («Fehlgeborenen»), si parla ora di «Totgeborenen».

Art. 9a Venuta al mondo di un infante privo di vita

Cpv. 1: in analogia alla nascita di un infante nato morto, si parla di «infante» anche nel caso della venuta al mondo senza segni di vita, anche se secondo l'articolo 31 CC in nessuno dei due casi si ha personalità giuridica. Poiché giuridicamente non è istituito un rapporto di filiazione, non si parla di «madre» e «padre», ma di «chi ha messo al mondo l'infante privo di vita o chi si dichiara per scritto procreatore». Non viene documentato l'infante, ma l'evento, ossia la sua venuta al mondo senza vita. Non viene stabilito un criterio minimo relativo alla gestazione.

Cpv. 3: la venuta al mondo di un infante privo di vita non viene documentata nel registro dello stato civile. Il rilascio di un documento serve piuttosto a semplificare la burocrazia legata alle esequie e ad agevolare il processo di elaborazione del lutto dei genitori. Per questo motivo non è necessario neanche comunicare la procedura ad altre autorità o al genitore non richiedente.

Questo capoverso prevede un'eccezione al principio di non iscrizione degli infanti venuti al mondo privi di vita nel registro dello stato civile. In caso di parti plurigemellari avvenuti prima della conclusione della ventiduesima settimana di gestazione, può accadere che solo alcuni infanti nascano vivi o raggiungano un peso di 500 grammi. In questo caso gli infanti nati vivi e quelli nati morti con un peso uguale o superiore a 500 grammi vengono documentati nel registro dello stato civile (art. 9 cpv. 2 OSC). Su richiesta dei genitori, anche gli infanti venuti al mondo privi di vita possono essere documentati insieme agli altri gemelli per cui la documentazione è obbligatoria secondo l'articolo 9, ma senza comunicazione all'Ufficio federale di statistica (UST). In alternativa i genitori possono scegliere di comunicare ai sensi dell'articolo 9b la venuta al mondo dell'infante privo di vita o rinunciare a un trattamento sotto il profilo dello stato civile.

Art. 9b Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione

Cpv. 1: i genitori inviano per posta l'apposito modulo firmato all'ufficio dello stato civile, senza doversi recare di persona. Il modulo di domanda sarà gratuitamente scaricabile dal sito dell'UFSC (www.ufsc.admin.ch). La firma non dovrà essere autenticata ai sensi del vigente articolo 18 OSC. Se la domanda è presentata da un solo genitore, l'altro non verrà informato dall'ufficio dello stato civile.

Cpv. 2: la domanda di conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere accompagnata da un certificato di un medico o di una levatrice. Poiché non è stato stabilito alcun criterio minimo di sviluppo dell'embrione o del feto, il certificato può essere emesso già dall'inizio della gravidanza.

Cpv. 3: il principio dell'ubiquità permette di inviare la domanda a qualunque ufficio dello stato civile. L'ufficio in questione rilascerà la conferma nel quadro di una procedura semplificata, senza convocazione del richiedente, verifica dei suoi dati o comunicazioni ad altre autorità. Per tale motivo è appropriato un disciplinamento delle competenze semplice e non burocratico. In caso di più domande singole presentate per lo stesso evento a diversi uffici dello stato civile, le conferme emesse potranno essere divergenti relativamente ai nomi e al cognome dell'infante.

Cpv. 4: i documenti necessari al rilascio della conferma ufficiale verranno conservati analogamente a quanto già avviene per i documenti giustificativi secondo gli articoli 31–33 OCS.

Art. 9c Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita

Cpv. 1: in generale i moduli dello stato civile sono già depositati nel registro elettronico dello stato civile; in tal modo ne è garantita l'obbligatorietà e l'uniformità in tutta la Svizzera (art. 6 OSC). Tuttavia gli infanti venuti al mondo privi di vita non vengono documentati nel registro elettronico dello stato civile e il modulo obbligatorio di conferma sarà quindi messo a disposizione degli ufficiali dello stato civile sul sito dell'UFSC, nella sezione ad accesso limitato riservata alle autorità dello stato civile.

Cpv. 2: la filiazione si stabilisce giuridicamente solo per gli infanti nati vivi. La conferma rilasciata dall'ufficio dello stato civile comprenderà però anche i dati della «madre» e, se del caso, del «padre», risultanti rispettivamente dal certificato della venuta al mondo dell'infante privo di vita e dal modulo inoltrato.

Cpv. 3: l'attribuzione di un cognome agli infanti venuti al mondo privi di vita non ha scopi identificativi, di ordine pubblico o di sicurezza dei registri dello stato civile. Non ha nemmeno conseguenze giuridiche e non è legata all'autorità parentale, né all'attribuzione del cognome ad altri eventuali infanti della coppia nati precedentemente. In linea di massima si applicano tuttavia per analogia le disposizioni inerenti alla scelta del cognome.

In mancanza di conseguenze giuridiche, è possibile derogare da dette disposizioni per motivi degni di rispetto. In particolare, in caso di domanda singola, i richiedenti scelgono tra il cognome coniugale e il proprio cognome da nubile o celibe. In caso di domanda congiunta, possono scegliere tra il cognome coniugale e il cognome da nubile o celibe di uno dei due. In caso di disaccordo, i richiedenti presentano due domande separate, e potranno ricevere conferme divergenti relativamente ai nomi e al cognome dell'infante.

Art. 99c Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2019

Il Consiglio federale ritiene opportuno prevedere un effetto retroattivo (Rapporto in adempimento al postulato, n. 11.1) per colmare il bisogno di riconoscimento amministrativo utile per elaborare il lutto. Visto che si tratta di una procedura semplice, l'effetto retroattivo sarà valido per cinque anni. I richiedenti non devono presentarsi di persona e la conferma è rilasciata in base a un documento d'identità e a un certificato di un medico o di una levatrice. Poiché gli atti medici devono essere generalmente conservati per 10 anni, l'esigenza di un certificato del medico o della levatrice fisserà un limite materiale ai casi interessati dalla disposizione transitoria.

2.2.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (P-OESC)

Allegato 1 numero II 4.8, ricevimento di dichiarazioni

Generalmente gli emolumenti riscossi per la ricezione di dichiarazioni o per il rilascio di una certificazione da parte dello stato civile hanno un importo tra i 30 e i 75 franchi. Per l'emissione di una conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita, si prevede un emolumento di soli 30 franchi, a cui vanno aggiunte le spese, in particolar modo le spese di spedizione. Il basso importo dell'emolumento è riconducibile alla semplicità della procedura, che si svolge senza convocazione, registrazione nel registro dello stato civile, verifica dei dati dello stato civile o comunicazione ad altre autorità. Anche i documenti richiesti ai richiedenti sono ridotti al minimo (art. 9b cpv. 2).

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.1 «Soluzione federale Infostar»

Le ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono illustrate in modo dettagliato nel messaggio del Consiglio federale (FF 2014 3059; n. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1). La presente revisione si limita ad attuare le decisioni prese nella legge e non comporta ripercussioni supplementari rispetto al messaggio.

Ripercussioni per la Confederazione

I Cantoni verseranno alla Confederazione un importo annuo di 500 franchi per ogni utente Infostar. Poiché gli utenti sono 1200, si ottiene un totale di 600 000 franchi annui.

Per l'ammodernamento del registro elettronico dello stato civile «Infostar» in seno all'UFG, il Consiglio federale ha già concesso per gli anni 2019–2023 fondi TIC pari a 17,5 milioni nell'ambito della valutazione globale delle risorse TIC 2018 (EXE ID 2018.0918). Le spese di gestione e manutenzione per il sistema futuro sono finanziate completamente dagli emolumenti versati dai Cantoni e da mezzi già a disposizione del DFGP.

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Rispetto agli attuali 3 milioni di franchi, con l'importo da versare per ogni utente di Infostar i Cantoni e i Comuni realizzeranno un risparmio di 2,4 milioni di franchi all'anno per le spese d'esercizio e di sviluppo correnti. I costi di Infostar che superano l'importo di 600 000 franchi sono sostenuti dalla Confederazione. Inoltre, i Cantoni metteranno gratuitamente a disposizione dell'UFG degli specialisti per lo sviluppo del sistema (art. 78b P-OSC).

3.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita

Ripercussioni per la Confederazione

Contrariamente a quanto previsto dall'avamprogetto, nella soluzione scelta non occorrono adattamenti informatici. Le spese sono pertanto esigue e si limitano all'emanazione di una circolare da parte dell'UFSC.

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Non è possibile stimare il numero di persone che richiederanno la conferma di una venuta al mondo di un infante privo di vita. Dato che si tratta di una procedura scritta, un emolumento di 30 franchi dovrebbe coprire i costi (n. 2.2.2).

4 Ulteriori modifiche

4.1 Registrazione dell'unione domestica da parte di membri di un esecutivo comunale

Secondo l'articolo 96 cpv. 1 OSC il diritto cantonale può prevedere che alcuni membri di un esecutivo comunale possono celebrare matrimoni. Questa disposizione risale a prima della professionalizzazione dello stato civile e a medio termine dovrebbe essere abrogata.

Ciononostante, alla luce dell'assimilazione in atto tra l'unione domestica registrata e il matrimonio, finché la disposizione verrà mantenuta i due istituti verranno equiparati in questo contesto: se un Cantone prevede nella sua legislazione che alcuni membri di un esecutivo comunale possono celebrare il matrimonio, ciò varrà d'ora in poi anche per la registrazione dell'unione domestica. All'articolo 96 OSC viene perciò aggiunto un nuovo capoverso 2.

Il capoverso 2 vigente diventa il nuovo capoverso 3 senza alcuna modifica.

4.2 Trasmissione di dati alla Segreteria di Stato della migrazione

L'articolo 51 OSC prevede la notificazione alla SEM di fatti di stato civile (nascita, riconoscimento di un figlio, matrimonio, unione domestica registrata, morte) concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o un rifugiato riconosciuto. Alla base di questa notificazione vi sono la presa in considerazione del principio dell'unità della famiglia (art. 44 della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]) e la conoscenza di impedimenti all'esecuzione o dell'eventuale diritto di rimanere in Svizzera. Queste motivazioni valgono anche per le persone bisognose di protezione e i richiedenti l'asilo respinti, ed è pertanto necessario adeguare la disposizione in tal senso.

4.3 Adeguamento alla revisione dell'OASA

Gli obblighi di comunicare dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) sono stati sottoposti a revisione. Inavvertitamente, i rimandi all'OASA nell'OSC non sono stati adeguati. Negli articoli 5 capoverso 2, 23 capoverso 3, 74a capoverso 7 e 75m capoverso 7 OSC la base legale non è più l'articolo 82 capoversi 2 e 3 OASA ma l'articolo 82a OASA.